

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01130 **del** 07/02/2020

Proposta n. 1776 **del** 07/02/2020

Oggetto:

Approvazione perizie di variante non sostanziali alla Determinazione A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, integrata con la Determinazione n. G00142 del 10/01/2017, rilasciate alla Società Sibilla S.r.l., per l'installazione sita in via Colle Nocello snc, loc. La Botte, Comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Oggetto: Approvazione perizie di variante non sostanziali alla Determinazione A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, integrata con la Determinazione n. G00142 del 10/01/2017, rilasciate alla Società Sibilla S.r.l., per l'installazione sita in via Colle Nocello snc, loc. La Botte, Comune di Guidonia Montecelio (Roma).

GESTORE: SIBILLA S.r.l.– P.IVA 01800671008 e C.F. 07538430583

SEDE LEGALE: via Colle Nocello, 49 – Guidonia Montecelio (RM) Località La Botte

SEDE OPERATIVA: via Colle Nocello snc – Guidonia Montecelio (RM) Località La Botte

RESPONSABILE IPPC: ing. Carlo Massaioli

RAPPRESENTANTE LEGALE: Maria Giovanna Rosa

DURATA: anni 10 (dieci) dalla data di adozione della Determinazione n. G16794 del 30/12/2016

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo R.R. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

- di fonte nazionale:

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.lgs. n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs. 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMcC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs. 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle	

Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”

DGR n.548 del 05/08/2014

PREMESSO che:

- la Società Sibilla S.r.l. (di seguito Società) gestisce un impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), località La Botte, via Colle Nocello snc, in forza della Determinazione Regionale n. B2859 del 30 giugno 2009 e ss.mm.ii, n. B3671/2009 e B4065/2009, nonché della Determinazione n. G16794 30/12/2016, integrata con la successiva n. G00142 del 10/01/2017, di riesame/rinnovo/modifica sostanziale dell'atto autorizzativo originario rilasciate ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 29-octies;
- con la citata Determinazione n. G16794/2016, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, tra l'altro, la Società è stata autorizzata alla realizzazione delle modifiche richieste, secondo quanto descritto nella documentazione presentata nell'istanza di modifica sostanziale, stabilendo la realizzazione delle opere previste per step successivi, in base a specifiche richieste della Società medesima, comunque, da sottoporre a preventiva autorizzazione regionale e, dopo la loro realizzazione e avvenuto collaudo, alla presa d'atto del collaudo medesimo da parte della Regione;
- la Società, con nota PEC del 04 febbraio 2019 Prot. 11/MGR/am, acquisita al protocollo regionale al n. I.0090271.04-02-2019, ha inoltrato richiesta di variante non sostanziale, Variante n. 1, finalizzata a favorire una migliore flessibilità gestionale del deposito preliminare autorizzato, con contestuale integrazione di ulteriori codici EER speciali non pericolosi, aventi caratteristiche merceologiche e chimico fisiche analoghe ai codici EER già autorizzati;
- la Società, con nota PEC del 18 marzo 2019 Prot. 15/MGR/am, acquisita al protocollo regionale al n. I.0209129.18-03-2019, ha inoltrato richiesta di variante non sostanziale, Variante n. 2, consistente nell'adeguamento dell'impianto di trattamento mediante la realizzazione di un nuovo sedimentatore e la implementazione della "linea fanghi";
- a ciascuna delle note PEC di cui ai due punti precedenti, la Società ha allegato una Relazione Tecnica, con allegati elaborati grafici esplicativi, a firma della Società e del Responsabile IPPC dell'Impianto, ing. Carlo Massaioli, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Roma al n. A 23874, settore a-b-c, con la quale è stata illustrata e motivata ciascuna variante richiesta, come segue:
 - VARIANTE n. 1: necessità di migliorare gli aspetti gestionali dell'impianto nel trattamento dei rifiuti in ingresso, al fine di rispondere efficacemente alle richieste del mercato, attraverso l'implementazione della flessibilità del deposito preliminare disponibile (operazione D15), e il miglioramento dell'offerta tecnologica e commerciale dell'insediamento nei confronti del mercato, con l'introduzione in ingresso all'impianto di nuovi codici EER, in base alle fluttuazioni delle produzioni industriali e alle conseguenti mutevoli richieste commerciali provenienti dal mercato;
 - VARIANTE n. 2: necessità di migliorare l'efficienza depurativa dei rifiuti liquidi e il funzionamento della linea di trattamento dei fanghi prodotti dal processo di depurazione, attraverso interventi migliorativi sugli aspetti tecnologici dell'impianto;

PRESO ATTO, per quanto riportato nella documentazione trasmessa, che le varianti richieste comportano i seguenti interventi:

- VARIANTE n. 1:

- la flessibilità gestionale del deposito preliminare D15 potrà essere attuata con la possibilità di rimodulare gli stoccaggi e di utilizzare i diversi serbatoi o vasche per più rifiuti a seconda delle necessità giornaliere o momentanee dell'impianto, consentendo che ogni serbatoio, possa ospitare diversi codici, anche contemporaneamente (raggruppamento), etichettando il serbatoio medesimo con il corrispondente codice o con i codici EER contenuti al proprio interno, e non esclusivamente per gli EER per i quali il serbatoio è esclusivamente dedicato, come da autorizzazione attuale. Il raggruppamento dei codici all'interno dei serbatoi verrà effettuata mediante l'applicazione dei criteri di compatibilità previsti dalla prescrizione nr. 41 dell'Allegato Tecnico dell'AIA ed illustrati nell'Allegato nr. 2 della Determinazione G03904 "Modalità delle operazioni di raggruppamento". Per tale proposta non è prevista una redistribuzione delle aree di stoccaggio e alcuna modifica del layout impiantistico;
- la Società intende sfruttare le tecnologie presenti nell'impianto e in conformità ai criteri di accettazione già previsti, per il trattamento dei nuovi codici EER speciali non pericolosi richiesti in ingresso, aventi caratteristiche merceologiche e chimico fisiche analoghe a quelle dei rifiuti presenti nell'elenco dei codici attualmente autorizzati;

- VARIANTE n. 2:

- sostituzione del sedimentatore attuale, di tipo statico (detto "Dortmund"), che nella fase di separazione per la rimozione dei solidi contenuti nelle acque, presenta dei limiti fisici all'efficienza, producendo un trascinamento del fango nell'effluente, con installazione/realizzazione di un nuovo sedimentatore secondario longitudinale di tipo meccanizzato del tipo "va e vieni", al fine di migliorare l'efficienza depurativa nella fase di sedimentazione; tale nuovo impianto è costituito da un vasca di forma rettangolare con fondo leggermente inclinato ed equipaggiato da un ponte meccanizzato per la rimozione dei fanghi sedimentati mediante lama raschiatrice di fondo e pompe di sollevamento;
- implementazione della cosiddetta "linea fanghi", inserendo una sezione di trattamento di digestione (o stabilizzazione) aerobica, attraverso la realizzazione di una vasca di digestione aerobica a valle del nuovo sedimentatore, che, come sopra riportato, consente il miglioramento dell'efficacia di separazione del fango biologico dall'effluente. L'impianto di digestione aerobica del fango è formato da una vasca (DIGEST2) nella quale vengono immessi i fanghi da trattare e, nella zona centrale, viene insufflata l'aria che serve anche a mantenere in sospensione le particelle di fango; per la realizzazione di tale unità, è previsto il riutilizzo dei volumi attualmente disponibili presso il II stadio biologico e l'utilizzo del volume della vasca denominata VF (vasca finale) di equalizzazione fanghi;
- in ordine alle modifiche da effettuare per la realizzazione della vasca di digestione fanghi (DIGEST2), in luogo della vasca VF (comparto biologico), come illustrato al punto precedente, e alla realizzazione del nuovo impianto chimico fisico già autorizzato dall'AIA, è stata prevista la sostituzione dell'attuale impianto di disidratazione fanghi chimico fisici, oramai obsoleto. Tale impianto, composto da nastropressa NR1, e decantatore S1 per le acque di disidratazione, verrà sostituito mediante l'installazione di una più efficiente filtropressa, costituita da una macchina relativamente semplice, capace di raggiungere elevate concentrazioni di secco del fango disidratato, anche nell'ordine dell'80%;

PRESO ATTO che la documentazione trasmessa per entrambe le varianti comprende una dichiarazione del Responsabile IPPC dell'installazione, ing. Carlo Massaioli, con la quale è stata asseverata la non sostanzialità di ciascuna delle varianti richieste per le seguenti motivazioni:

- a) risulta in linea con quanto stabilito dall'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

- b) non comporta variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei codici EER avviati a trattamento;
- c) non comporta variazioni alla potenzialità dell'impianto;
- d) non comporta variazione alle linee tecnologiche di trattamento dei rifiuti;
- e) non comporta la produzione di impatti aggiuntivi sulle matrici ambientali, oltre quelli presi in considerazione nell'autorizzazione vigente;
- f) non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;
- g) all'interno del complesso produttivo non comporta l'avvio di nuove attività IPPC;
- h) non comporta l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V e tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006;
- i) per ogni singola matrice ambientale, non comporta un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50%; in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- j) non comporta modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che ciascuna della modifica richiesta non ricade nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto richiamato all'art 15 comma 14 della L.R 27/98 e all'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della D.G.R. 239/2008, giacché comprendono opere di miglioramento gestionale e al ciclo produttivo, che non implicano alcuna modifica sulle matrici ambientali, nonché nell'inserimento di nuovi codici EER con caratteristiche merceologiche similari a quelli già autorizzati, senza incrementi nella quantità di rifiuti trattati, modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti ovvero, variazioni alle quantità già autorizzate, divise in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

RILEVATA la necessità di aggiornare l'Allegato Tecnico vigente, in relazione alle varianti in approvazione e per le seguenti motivazioni: - necessità di correggere alcuni refusi relativi ai limiti acustici indicati nella "SEZIONE D – RUMORE"; - per una migliore esposizione delle operazioni da svolgere, suddividendo i trattamenti e gli EER da sottoporre a trattamento, in particolare con una descrizione più dettagliata delle operazioni di miscelazione, modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti (Dati sull'installazione, Sezione A – Condizioni per la Gestione dei Rifiuti); - necessità di aggiornare l'elenco delle prescrizioni, in relazione agli adempimenti già svolti in osservanza a specifiche prescrizioni legate ad opere previste per step successivi, in base alla Determinazione autorizzativa, in quanto da intendersi superate essendo state realizzate le opere medesime;

RILEVATO che attualmente la Società opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale, come da Certificato n. 066 UNI EN ISO 14001:2015, emesso in data 11.05.2017, e trasmesso con nota PEC del 31 luglio 2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0396475.01-08-2017;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 865/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, I.0079522.29-01-2020, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RITENUTO necessario, alla luce delle varianti in approvazione, procedere alla modifica l'Allegato Tecnico alla Determinazione autorizzativa A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, integrata con la Determinazione n. G00142 del 10/01/2017, nelle parti descrittive delle attività da svolgere, in quelle contenenti prescrizioni riguardanti lavori previsti e già realizzati, come da Determinazioni n. G11411 del 09/08/2017 e n. G03904 del 28/03/2018, nonché per correggere i valori dei limiti acustici indicati nella "Sezione D – Rumore" (quarta riga), nonché integrando le prescrizioni relative alle emissioni odorigene;

RILEVATA la necessità di sostituire l'Appendice IV di cui alla Determinazione autorizzativa n. G16794 del 30/12/2016, costituita dalla Tav. C11 dal titolo "Aree Stoccaggio di materie e Rifiuti", con l'allegato "B" al

presente provvedimento, costituito dalla Tav. C11, dal titolo “Aree Stoccaggio di materie e Rifiuti”, revisione marzo 2019, trasmessa dalla Società con nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. I.0209129.18-03-2019, contenente gli aggiornamenti di cui alle richieste di variante in approvazione con il presente provvedimento;

RITENUTO che si possano accettare le richieste di variante proposte dalla Società in quanto le modifiche gestionali e al ciclo produttivo, l’incremento di nuovi EER in ingresso, senza aumento delle quantità autorizzate, non vanno ad incidere né nel processo produttivo autorizzato, né nelle matrici ambientali;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente all’installazione di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi della Società SIBILLA S.r.l., P.IVA 01800671008 e C.F. 07538430583, con sede legale e operativa in Guidonia Montecelio (RM), Loc. La Botte, via Colle Nocello, rispettivamente n. 49, ex 45 e snc:

1. di approvare le varianti non sostanziali, come meglio descritte in premessa, alla Determinazione autorizzativa AIA n. G16794 30/12/2016, integrata con la successiva n. G00142 del 10/01/2017;
2. di approvare l’Allegato Tecnico, Allegato “1” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che va a sostituire l’Allegato Tecnico di cui alla Determinazione autorizzativa A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, integrata con la Determinazione n. G00142 del 10/01/2017, aggiornato sulla base delle varianti in approvazione e delle altre motivazioni descritte in premessa;
3. di approvare l’Allegato “2” al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell’Appendice IV di cui alla Determinazione autorizzativa AIA n. G16794 30/12/2016;
4. di dare atto che la variante non comporta variazione nelle garanzie finanziarie già presentate dalla Società ed accettate dalla Regione, in quanto non prevede incrementi né nelle quantità di rifiuti trattati, né nei limiti degli stoccaggi istantanei già autorizzati;
5. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione n. G16794 30/12/2016, integrata con la successiva n. G00142 del 10/01/2017 e ss.mm.ii.;
6. di stabilire che la messa in esercizio delle opere di nuova realizzazione è subordinata alla presentazione del loro collaudo e alla successiva presa d’atto da parte della Regione Lazio;
7. di richiamare la Società al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle suddette Determinazioni nn. G16794/2016 e G00142/2017 e ss.mm.ii., ribadendo che le stesse dovranno essere revisionate sulla base delle osservazioni di ARPA Lazio sul Piano di Monitoraggio e Controllo e dei susseguenti aggiornamenti allo stesso da parte della Società;
8. di disporre che il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/;
9. di stabilire che il presente atto sarà notificato alla Società SIBILLA S.r.l. dal Dirigente dell’Area “Ciclo integrato dei Rifiuti” e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Guidonia Montecelio e all’A.R.P.A. Lazio Sezione provinciale di Roma;

10. di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(ing. Flaminia Tosini)